

## **La posta elettronica certificata: regime giuridico ed indicazioni pratiche**

di Luca Giacopuzzi – Avvocato in Verona  
[www.lucagiacopuzzi.it](http://www.lucagiacopuzzi.it)

Dei milioni di messaggi di posta elettronica che ogni giorno circolano in Italia, solo una minima parte attiene a comunicazioni realmente significative.

Le imprese, che ancora si interrogano sul valore legale dell'email, preferiscono in determinate occasioni affidarsi a strumenti diversi.

Le Pubbliche Amministrazioni, anche in ossequio al disposto di cui all'art. 25 D.P.R. 445/00 (il quale prescrive che in tutti i documenti informatici delle P.A. la firma, comunque prevista, sia sostituita dalla firma digitale) sono molto caute nel servirsi di email per la trasmissione di documenti che non abbiano rilevanza esclusivamente interna<sup>1</sup>.

Lo scenario poc'anzi descritto è tuttavia destinato a cambiare, dato che un testo di legge da poco in vigore – il D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68<sup>2</sup> - disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata, regolamentandone i confini normativi.

La posta elettronica certificata (nota ai più con l'acronimo PEC) altro non è se non un "sistema di posta" che – retto da regole ad un tempo tecniche e giuridiche – fornisce al mittente documentazione elettronica attestante, con pieno valore legale, l'invio e la consegna di messaggi email.

Tre sono i soggetti attorno ai quali ruota l'intero sistema: il mittente, il destinatario e il c.d. "gestore del servizio", una sorta di "ufficio postale telematico", che assume un ruolo tecnicamente attivo nell'instradamento e nella gestione dei messaggi trasmessi.

Il gestore PEC può essere una Pubblica Amministrazione ovvero un soggetto privato; in tale ultimo caso la legge fissa requisiti minimi (disciplinati all'art. 14 del regolamento) per poter ricoprire il delicato ruolo.

Concettualmente, il sistema di posta elettronica certificata è molto semplice e lineare: il documento informatico - dispone l'art. 3 D.P.R. 68/05 – si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile nella casella di posta elettronica di quest'ultimo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Non è tuttavia precluso a priori l'impiego, da parte di una P.A., di strumenti di imputazione diversi dalla firma digitale. Sul punto vedasi la lucida analisi di A.G. OROFINO ("Informatica ed attività amministrativa", in "Diritto e società dell'informazione", Nyberg Edizioni, 2004), il quale dà conto di alcune pronunce le quali - allorché sia la parte interessata a chiedere che gli atti vengano comunicati telematicamente – derogano al principio secondo cui l'invio, da parte di un'amministrazione, di un atto a mezzo email non può essere considerato equipollente alla comunicazione o alla notifica (cfr., al proposito, T.A.R. Piemonte, sez. I, 5 ottobre 2002 n. 1582).

<sup>2</sup> c.d. "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata", in vigore dal 13 maggio 2005

<sup>3</sup> La distinzione tra consegna e disponibilità risponde a precise ragioni tecniche, dato che la consegna avviene sul server (e cioè presso il gestore della posta) mentre la disponibilità è sul client (e cioè presso il computer del destinatario).

Va osservato come il testo di legge ponga in rilievo, disciplinandoli minuziosamente, i due momenti fondamentali del servizio di posta elettronica certificata: l'invio e la ricezione dei messaggi.

“Certificare” queste due fasi significa che il mittente ottiene dal proprio gestore di posta una ricevuta (c.d. “ricevuta di accettazione”) che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e della documentazione eventualmente allegata allo stesso.

Analogamente, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore di posta di quest'ultimo invia al mittente la “ricevuta di avvenuta consegna”, prova che il documento trasmesso è effettivamente giunto alla mailbox del destinatario nonché attestazione del momento esatto della consegna.

E'importante sottolineare che quest'ultima ricevuta non certifica l'avvenuta lettura del messaggio, ma solo il recapito dello stesso (cfr. art. 6 D.P.R. 68/05, co. 5 e 6).

Ciò, a ben vedere, appare perfettamente coerente con le finalità perseguite dal sistema, che si prefigge di replicare nel mondo digitale la corrispondenza a mezzo di lettere A.R.

La tradizionale cartolina di ricevimento, come noto, non dà infatti alcuna indicazione né sull'apertura della busta né sulla lettura della missiva da parte del destinatario.

Può pure accadere che il messaggio inviato non risulti consegnabile; in tal caso è previsto che della mancata consegna sia dato avviso al mittente, entro le ventiquattrore successive all'invio.

Delineato nei suoi tratti essenziali il sistema di “posta elettronica certificata”, appare ora opportuno metterne in luce le peculiarità che valgono a caratterizzarlo.

Sotto questo profilo, va anzitutto evidenziato come scopo della PEC non sia quello di “garantire” il contenuto dell'email, ma quello di dare certezza al “processo di trasmissione” dei messaggi.

La posta elettronica certificata – è bene ribadirlo – ricalca concettualmente la posta tradizionale: non entra, quindi, nel merito di cosa sia stato inviato, ma garantisce che ciò che è stato spedito non è stato alterato durante la fase di consegna, fase della quale – ove effettuata – pure viene dato conto.

La “validità legale” del sistema PEC, in altre parole, attiene all'invio ed alla ricezione dei messaggi, non già al contenuto degli stessi.

Il concetto è ben esplicitato all'art. 4 del regolamento, che sottolinea come la posta elettronica certificata consenta l'invio di messaggi la cui validità legale attiene alla sola “trasmissione”.

Questo accade perché la firma digitale (che conferisce ad un documento elettronico validità ad ogni effetto di legge) nel caso in esame viene apposta alla “busta di trasporto” (ossia al file che contiene il messaggio di posta) e non già al messaggio stesso.

Lo si evince all'art. 9, dove si legge che la busta di trasporto è sottoscritta con una firma digitale che garantisce “la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio”.

Orbene, imprecisione lessicale a parte (la suddetta busta nulla autentica, poiché in Italia solo i notai – e, in alcuni casi, le P.A. – possono “autenticare”), va rilevato come la disposizione chiarisca a fatica che se il messaggio inviato non è a propria volta firmato digitalmente, esso non acquisisce il valore di documento valido e rilevante ad ogni effetto di legge.

In altri termini: se all'email non viene apposta la firma digitale del mittente "prima" dell'invio, l'utilizzo della posta elettronica certificata non vale a modificare il valore legale del documento trasmesso, che – da un punto di vista probatorio – sarà valutato alla stregua di una riproduzione meccanica.

Va precisato, ancora, che non tutti gli indirizzi di posta elettronica possono avere e produrre effetti giuridici.

Per i privati, in particolare, il solo indirizzo valido sarà quello di volta in volta comunicato ai fini di ciascun procedimento con la P.A. o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra essi.

Le imprese, invece, possono limitarsi a dichiarare una "una tantum" il proprio indirizzo di posta elettronica, mediante indicazione nel registro delle imprese.

Si noti, tuttavia, che esse non potranno comunicare quale "dominio di posta" gli indirizzi gestiti dal mailserver aziendale, dato che, per fruire del sistema di "posta elettronica certificata", si dovrà necessariamente disporre di una mailbox presso un gestore PEC: l'azienda – beninteso - potrà indicare anche il proprio account "istituzionale", a patto però che rinunci alla gestione interna dello stesso.